



TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 7/2017
relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da Beltramo Walter;
ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che, con ricorso depositato in data 04.08.2017, e successive modifiche in data 07.09.2017 e 23.10.2017, Walter Beltramo proponeva ai creditori un accordo di composizione della crisi e che, con decreto in data 08.08.2017, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura;

Rilevato che:

- 1) che in data 29.01.2018 il professionista nominato, d.ssa Stefania Borgognone, depositava l'attestazione finale alla relazione ex art. 12 legge 3/2012, attestante la fattibilità dell'accordo di ristrutturazione, il quale prevede: i) l'integrale importo delle spese di procedura e delle spese di giustizia in prededuzione per un totale di euro 57.350,00; ii) il soddisfacimento parziale dei creditori assistiti dal privilegio mobiliare per euro 8.691,00 (professionisti incaricati nei procedimenti legali); iii) il soddisfacimento parziale dei creditori assistiti dal privilegio immobiliare assistito dal privilegio ipotecario per euro 348.705,00; iv) il pagamento nella misura stimata del 2,25% (sino ad un massimo di 2,27%) del debito chirografario per euro 166.253,84;
- 2) rilevato che hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti l'86,55% dei crediti;
- 3) che la contestazione del creditore Banca Monte Paschi di Siena, per le posizioni derivanti dalle società Gian Renè Pronto Moda s.r.l. e Pazza Idea s.r.l., pervenuta in data 26/01/2018, non può considerarsi pertinente, in quanto priva di fondamento giuridico, poiché il debitore ha presentato un accordo di ristrutturazione del debito e non il piano del consumatore, poiché tale non può essere;
- 4) ritenuto dunque che l'accordo sia stato approvato ai sensi dell'art. 11, 2° comma, l. n. 3/2012, e che pertanto possa essere omologato;

P.Q.M.

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto da Walter Beltramo, come depositato il



04.08.2017, ed integrato in data 07.09.2017 e 23.10.2017, disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e modi ivi indicati;

Attribuisce

al professionista gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al giudice dell'avvenuta totale esecuzione dell'accordo;

Dispone

che sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Cuneo;

Dispone

che il compenso del professionista attestatore sia liquidato previa presentazione di notula quando il piano sarà divenuto definitivo.

Si comunichi.

Cuneo 06/02/2018

Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì

